

Ufficio Studi CODAU

"Documento redatto con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau".

Il presente contributo trae spunto dal recente parere ([n. 279/2015](#)) espresso dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia.

Come tutti i pareri espressi dalle sezioni territoriali, la questione di origine è propria delle attività di un ente locale, ma può essere presa in considerazione, ove vi siano presupposti e condizioni analoghi, anche dagli altri Enti pubblici.

L'ente chiedeva un parere sulla possibilità di erogare un contributo finanziario al soggetto proprietario del campanile della Chiesa del paese, soggetto a tutela in base al Codice dei beni culturali e del paesaggio, al fine di restaurarlo. La richiesta non specificava se le risorse comunali fossero di provenienza pubblica o di provenienza privata.

Secondo la Sezione ^[1], in base alle norme e ai principi della contabilità pubblica, non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca al Comune di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, se necessarie per raggiungere i fini che in base all'ordinamento deve perseguire. Qualora, come in questo caso, non sussista nell'ordinamento generale o nella disciplina di settore (degli enti territoriali) alcuna norma che ponga uno specifico divieto l'ente può intraprendere iniziative al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dall'ente, anche se apparentemente a "fondo perso". Una attribuzione patrimoniale di tale genere non può equivalere a un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo ^[2].

L'attribuzione patrimoniale non deve avere la finalità di sponsorizzazione, in quanto sussiste il divieto generale previsto dall'articolo 6, comma 9 del d.l. n. 78/2010 che impedisce agli enti pubblici di sostenere spese per sponsorizzare ^[3] qualunque attività. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno d'iniziativa di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.

In via conclusiva, la Corte afferma che l'attribuzione patrimoniale è da considerarsi lecita solo se finalizzata allo svolgimento di servizi pubblici o, comunque, di interesse per la collettività insediata sul territorio sul quale insiste il Comune, anche, in via meramente esemplificativa, di carattere artistico, culturale o economico. In ogni caso, l'eventuale attribuzione dovrà essere conforme al principio di congruità della spesa mediante una valutazione comparativa degli interessi complessivi dell'ente locale. In caso contrario, l'attribuzione non troverebbe alcuna giustificazione.

Simmetricamente, però, non è consentito a un Ente pubblico far effettuare a un ente finanziatore attività (di progettazione, esecuzione etc.) di lavori pubblici su beni immobili del proprio patrimonio. All'Ente pubblico è consentito acquisire il contributo dal finanziatore per le finalità indicate, perché è all'ente pubblico stesso che spetta individuare, secondo le norme del Codice dei contratti di cui al Dlgs. 163/2006, gli appaltatori o i prestatori di servizi che interverranno sul bene del proprio patrimonio ^[4]. Non è ammissibile che un incarico di interesse (e competenza) di un Ente pubblico non sia svolto, né da personale della stessa o di altre pubbliche

amministrazioni, né da soggetto scelto con le procedure di cui al codice dei contratti pubblici.

Ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990, applicabile anche alle Università, *“La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.*

L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

Ai sensi dell'art. 26 del Dlgs. 33/2013, sussistono per tutte le Amministrazioni pubbliche, incluse le Università statali, specifici obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati^[5].

[1] V. pareri emessi sul punto (fra i tanti, n. 9/2006, 59/2007, 39/2008, 75/2008)

[2] La natura pubblica o privata del soggetto che riceve l'attribuzione patrimoniale è indifferente se il criterio di orientamento è quello della necessità che l'attribuzione avvenga allo scopo di perseguire i fini dell'ente pubblico.

[3] Come è stato messo in luce nel parere n.1075/2010 di questa Sezione, ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione (interdetta post d.l. n. 78/2010) è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine.

[4] V. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 1008/2008.

[5] 1. *Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.*

2. *Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.*

3. *La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; la sua eventuale omissione o incompletezza e' rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo e' altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.*

4. *E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.*